

# Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

## Fascicolo n. 3/2021

### RECENSIONE A:

*Migranti e lavoro*, a cura di William Chiaromonte, Maria Dolores Ferrara e Maura Ranieri, Bologna, il Mulino, 2020.

**di Barbara Pezzini**

Questo libro, al quale hanno contribuito sedici giuslavoriste e giuslavoristi, propone una serie di saggi molto equilibrati tra loro – evidentemente ispirati da una intenzione unitaria e condivisa e accompagnati da una curatela effettiva e attenta (di William Chiaromonte, Maria Dolores Ferrara e Maura Ranieri, supportata dal contributo delle università di Firenze, di Trieste e «Magna Graecia» di Catanzaro) – che percorrono, articolati in cinque parti, l'intero spettro delle problematiche relative al lavoro dei migranti.

Dopo una introduzione di ricostruzione storica del rapporto tra immigrazione e lavoro in Italia (di Michele Colucci), la prima parte ricostruisce la regolazione sovranazionale delle migrazioni (Matteo Borzaga per quanto riguarda il quadro regolativo internazionale; Roberta Nunin e Laura Calafà, rispettivamente in riferimento alla disciplina delle migrazioni per motivi economici e non nel diritto dell'Unione Europea); la seconda parte esplora il governo del fenomeno migratorio dal punto di vista dell'accesso al lavoro nel diritto interno (di nuovo distinguendo tra l'accesso al lavoro dei migranti economici – Giuseppe Antonio Recchia – e dei richiedenti e titolari di protezione internazionale – Federico Martelloni); la terza parte analizza le tutele connesse al rapporto di lavoro (antidiscriminatoria, Mariagrazia Militello; previdenziale, Fabio Ravelli; di salute e sicurezza, Marco Peruzzi; contrasto allo sfruttamento, Stella Laforgia); la quarta parte si occupa dell'integrazione sociale (esaminando il ruolo del sindacato, William Chiaromonte e Maria Dolores Ferrara, e analizzando la tutela assistenziale dei migranti, Maura Ranieri) e la quinta propone l'analisi di alcuni *status* speciali (Francesca Malzani si occupa di lavoro dei migranti detenuti, Veronica Papa di lavoro stagionale e Silvia Borrelli di distacco). Arricchisce il

volume una ampia bibliografia, capace di offrire di per sé numerosi stimoli e spunti di interesse.

Tutti i contributi descrivono e documentano con attenzione e precisione lo scenario in cui è progressivamente venuto a costruirsi un sistema di regolazione del lavoro dei migranti – restituito criticamente, in taluni passaggi quasi drammaticamente – largamente inadeguato alla tutela dei diritti delle persone migranti come tali, perché fortemente piegato alle logiche delle sovranità nazionali auto-referenziali, nonché inquinato da strumentali ideologie securitarie.

L'obiettivo di ricerca dichiarato esplicitamente dai curatori nell'introduzione vuole «sintetizzare le varie prospettive di studio in tema di lavoro dei migranti e, allo stesso tempo, arare nuovi campi d'indagine, partendo dalla considerazione unitaria dei fenomeni collegati alle migrazioni tanto per motivi economici, quanto per motivi umanitari (ammesso e non concesso, come si avrà modo più volte di sottolineare nei vari contributi che compongono questo volume, che tale distinzione abbia ancora nei fatti, una ragion d'essere)» (p. 8).

Da qui il primo elemento che emerge come tratto forte e unificante dell'intera ricerca: pur dovendo costantemente dare atto delle costruzioni normative che separano e contrappongono migrazioni per motivi economici e per motivi umanitari, ne vengono costantemente disvelate, con un approccio criticamente consapevole, l'artificiosità e la strumentalità ideologico-politica e la sostanziale inefficienza rispetto ai fini (di sicurezza e contenimento) spesso dichiarati.

Emerge in tutto il suo spessore il nodo centrale di una differenziazione che contrappone migranti per motivi economici e umanitari, gli uni direttamente spinti dalla ricerca di lavoro, e gli altri per i quali il lavoro resta comunque pre-condizione di costruzione di un'esistenza autonoma e dignitosa; una distinzione che non dovrebbe, in realtà, avere cittadinanza in una costituzione che definisce l'Italia «*Repubblica democratica fondata sul lavoro*» (art. 1 Cost. it.) e che tanto significativamente afferma l'essenzialità del valore del lavoro per lo sviluppo della persona e per la costruzione di uguaglianza e pari dignità sociale.

Allo svolgimento dei singoli contributi contribuisce a conferire unitarietà anche un secondo elemento, strettamente connesso, che in realtà consiste in un interrogativo che interseca tutte le riflessioni del libro e le percorre: la domanda sul senso che hanno il *diritto del lavoro*, come disciplinare, e la sua pratica a fronte del lavoro dei migranti – ma più esattamente dovremmo dire a fronte del *non lavoro*, del lavoro sfruttato e malato dei migranti.

Si coglie, infatti, nel libro il disagio di un diritto che tradisce la sua origine e il suo significato profondo, che quando interseca la questione migratoria smarrisce e rischia di disattendere i suoi principi di fondo, la sua essenza e ragione d'essere. Lo restituisce, ad esempio, la denuncia della portata oggettivizzante e de-umanizzante della scelta semantica

di un'espressione come «sistemazione logistica dei lavoratori» utilizzata dalla normativa, che rimanda all'idea di cose da sistemare, anziché di persone portatrici di un diritto fondamentale costituzionale all'abitazione (Laforgia, p. 189); ma anche il rimarcare l'eterogenesi degli stessi fini del diritto del lavoro, piegato dalla normativa che ha costruito il contratto di lavoro come «*prius* cronologico e logico del permesso di soggiorno» (p. 190), presupposto e strumento della regolarità del soggiorno, subordinandone la funzione – essenziale e tipica – di strumento per il riconoscimento dei diritti del lavoratore alla garanzia dei fini dell'ordine e della sicurezza pubblica. D'altra parte, la spersonalizzazione degli stranieri avviene, da un lato, percependoli e agendo nei loro confronti solo come una massa indistinta e, dall'altro, frantumandone la qualificazione giuridica in una serie di condizioni differenziate, secondo politiche migratorie ispirate da un «accogliere le braccia escludendo le persone» (Ranieri, richiamando espressamente Ambrosini, p. 239).

E proprio questa consapevolezza rappresenta un indubbio pregio della ricerca restituita da questo volume, che non si limita a documentare gli istituti giuridici che inquadrano la condizione dei lavoratori e delle lavoratrici migranti, disponendoli con precisione in un contesto complessivo, ma ne restituisce una lettura critica, che ne denuncia fallimenti e inadeguatezza (a cominciare dallo scarto tra *law in the books* e *law in action* a livello internazionale – rilevato in conclusione del contributo da Borzaga, p. 45 – per arrivare fino alla attestazione di un sistema difettoso all'origine e non solo nelle sue applicazioni nella dimensione europea, proprio per la costruzione della rigida divisione tra migrazioni per motivi economici e umanitari), proponendo talvolta anche soluzioni alternative (come fa Borelli a proposito del distacco illegittimo, p. 314), mostrandone chiaramente, al di sotto della retorica e nonostante la dissimulazione, alcune incontestabili tendenze di fondo: si veda come, ad esempio, criticando la retorica che vorrebbe mostrare la soluzione delle migrazioni temporanee come *triple win* (Papa, pp. 280-81) si denunci «una plastica dimostrazione di un ben poco edificante teorema» constatando la preferenza per una «*disposable workforce to Europe's dirty work*» (p. 294), per i lavori delle cosiddette «3D»: *dirty, dangerous and demanding* – in una prima versione, o in una variazione che coglie altri aspetti – *demeaning* (su cui si soffermano anche Nunin, p. 53, e Chiaromonte e Ferrara, p. 227). Ma si veda anche, nella parte dedicata all'integrazione, la descrizione puntuale dell'emergere e successivo declinare del criterio della cittadinanza come fattore discriminatorio (Ranieri, p. 244) e la sua sostituzione con il criterio del permesso di soggiorno di lungo periodo (o della residenza qualificata, anche Chiaromonte e Ferrara, p. 220), accompagnata dalla denuncia dei corto-circuiti innescati dagli interventi normativi in cui emerge evidente la contraddizione tra selettività dei criteri di ammissione e funzione sociale e di integrazione delle misure predisposte, che talvolta la stessa giurisprudenza costituzionale non riesce a sciogliere.

Da ultimo, ma non certo come ultimo motivo di interesse in questo lavoro, va sottolineata anche la consapevolezza non superficiale della rilevanza della differenza di genere che percorre i vari contributi; non si presenta, infatti, come “aggiunta” in un qualche paragrafo o sotto-paragrafo specificamente intitolato che rivolge l’attenzione alle sole, e inevitabili, questioni più appariscenti (tratta e prostituzione, lavoro domestico), ma viene consapevolmente integrata a tutte le prospettive (*mainstreaming* di genere). Come osserva esplicitamente Colucci nell’introduzione storica al rapporto tra immigrazione e lavoro, parlare di immigrazione e lavoro significa rilevare «la presenza differente di uomini e donne straniere [che] ha segnato fin dagli inizi il modo e le forme di radicamento del lavoro migrante» (p. 26): ricordando le sanatorie per lavoratrici domestiche e di cura (Nunin, p. 51); vedendo lucidamente le differenze di genere nella costruzione della segregazione occupazionale dei migranti (Laforgia, p. 173); nell’area dell’impegno sindacale per le pari opportunità (Chiaromonte e Ferrara, p. 228). Ma anche quando si discute la giurisprudenza europea sul velo islamico (Militello, p. 165), facendo emergere le contraddizioni del diritto antidiscriminatorio che racchiude l’uso femminile del velo nella sola prospettiva del simbolismo religioso, che non è in grado di far emergere e considerare adeguatamente quanto le prescrizioni di abbigliamento abbiano innanzitutto a che fare con il disciplinamento *di genere* del corpo femminile; quando proprio la questione del velo ci porta sul terreno di una discriminazione “intersezionale”, che incrocia sesso e genere, origine nazionale e religione, rinforzando in ogni lato l’effetto discriminatorio, senza poter essere singolarmente “catturata” e risolta in nessuno dei singoli profili (o *ground* di discriminazione).

In conclusione, il libro offre una positiva e opportuna conferma della continuità di una pratica del diritto del lavoro che molto potrebbe contribuire a tenere viva di quella dimensione del *valore autenticamente costituzionale, fondativo e fondante, del lavoro*, che sembra via via andare smarrendosi e che, invece, era fortemente avvertita nell’ispirazione costituente.

Come ci potrebbe utilmente ricordare la rilettura di una sentenza costituzionale (n. 269/1986), che disegna la migrazione come un vero e proprio diritto umano.

È vero che il suo ragionamento interpretativo di quella sentenza fa da sfondo alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che puniva penalmente la propaganda o eccitazione all’emigrazione, e, dunque, si occupa della libertà di *emigrazione*, che la costituzione espressamente riconosce al cittadino italiano proteggendola nell’art. 35, co. 4. Tuttavia, gli argomenti spesi nella ricostruzione interpretativa del fenomeno migratorio hanno portata generale e non consentono una ricostruzione a senso unico, che ignori la circolarità del fenomeno per cui il *soggetto migrante* è uno solo, guardato come emigrante dallo stato di provenienza e come immigrato dallo stato di destinazione: due facce di una stessa medaglia. Del resto la sentenza richiama solenni affermazioni risuonate in sede

costituente, che parlano del diritto di emigrare come *un diritto dell'uomo al pieno sviluppo della personalità e come diritto di partecipare alla vita della comunità dei popoli* (Dominedò nella seduta dell'8 maggio 1947: «*Chi ricordi le gravi ferite portate al diritto di emigrare, per ragioni militariste, nazionaliste o razziste, vorrà riconoscere la necessità che domani sia preservato da altri pericoli il diritto dell'uomo alla piena espansione della propria personalità e quindi il diritto di partecipare alla vita della comunità dei popoli*»), sottolineando come nell'articolo 35 il termine «riconosce» si colleghi testualmente all'art. 2 Cost., per affermare l'esistenza di un diritto fondamentale, che lo Stato recepisce e non attribuisce, tanto che «*un legislatore che, ancorato a visioni arretrate del fenomeno emigratorio, ritenesse, oggi, di poterlo determinare autoritariamente, come "anonimo" fenomeno di massa, si porrebbe nettamente contro la Costituzione*».

Di fronte ad una lettura tanto valorizzante della visione costituzionale, che pone al centro del progetto migratorio la persona umana con la sua proiezione, costituzionalmente garantita, al libero sviluppo di sé, mi sembra che i pur necessari distinguo tra la posizione del cittadino emigrante e quella dello straniero immigrato non consentano di ritenere costituzionalmente accettabile che il legislatore orienti le politiche sull'immigrazione in chiave di disciplinamento autoritario, scordando l'irriducibile e primaria qualità umana dei soggetti migranti, di ogni uomo e ogni donna migrante.

Al contrario: la coerenza con una lettura che tanto ha valorizzato il nesso tra art. 35, co. 4 e art. 2 Cost. nel segno del «riconoscimento» di diritti direttamente inerenti alla persona umana impone di valorizzare ulteriormente il nesso *tra le due facce della medaglia* (e tra i commi 3 e 4 dell'art. 35 Cost.): se la libertà di emigrazione viene riconosciuta (e non graziosamente concessa, come ricorda la sentenza), nell'altra faccia della medaglia il riconoscimento non si traduce *tout-court* in «libertà di immigrazione», ma certamente garantisce che ogni regolamentazione dell'immigrazione sia fatta a partire dal riconoscimento di un diritto umano che implica tutela e garanzia, cui lo stato legittimamente può contrapporre la necessità di proteggere propri interessi fondamentali, purché in modo rigorosamente proporzionato e adeguato nel rapporto tra il mezzo (limitazioni dei diritti degli riconosciuti agli stranieri) e il fine (di salvaguardia di specifici interessi statuali).